

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DEL DISTRETTO DI ROMA

“La nuova riforma del lavoro sportivo introdotta dal dlgs n.36/2021. Nuovi confini tra passato e presente”

La disciplina del lavoro sportivo, dalla legge 91/81 al D.lgs. n.36/2021.

1.Nella legge n. 91/1981 non era contenuta alcuna previsione circa la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro che intercorressero tra lavoratori che non erano inquadrabili come professionisti perché operavano in settori che tali non erano qualificati dalle Federazioni ed erano perciò dilettanti ai sensi della legge n. 91/1981, sebbene spesso svolgessero di fatto in via esclusiva per un sodalizio sportivo una prestazione lavorativa a titolo oneroso, fonte di introiti talvolta cospicui: i cd. professionisti di fatto.

Ciò benchè l’art. 34, comma 3, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 sancisse la gratuità della prestazione sportiva resa fuori dall’ambito del professionismo (*“L'atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale, direttamente o indirettamente, in conformità alle regole della Federazione internazionale”*).

Per questa tipologia di lavoratori, l’accesso alle tutele ex lege n. 91/1981 era, dunque, condizionato, come si è visto, da un fattore estero ed astratto, ossia la decisione della Federazione, privo di legami con la causa e le concrete modalità del rapporto di lavoro.

Si ammetteva che anche il cd. professionista di fatto o comunque il dilettante ben avrebbe potuto agire in giudizio per rivendicare la natura subordinata della prestazione resa, così avendo accesso ad un apparato di tutele per certi versi anche più ampio di quello assicurato allo sportivo professionista dalla legge n. 81/1991 (v. Cass. 1/8/2011 n.16849, che ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una associazione dilettantistica e lavoratore che aveva svolto mansioni di massaggiatore e di assistenza per le esigenze della squadra di calcio; Cass.

18/6/1998, n. 614, che ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto di lavoro subordinato il rapporto relativo ad un istruttore di nuoto presso una piscina, il quale aveva lavorato, per vari anni, tutti i pomeriggi dei giorni feriali ed in alcuni periodi dell'anno anche al mattino e la domenica, con le mansioni dapprima di istruttore e quindi anche di direzione, sotto il profilo tecnico, di tutti i corsi, anche di agonistica, in un quadro qualificato di messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione delle varie esigenze della datrice di lavoro; nella giurisprudenza di merito, v. App. Ancona 12 giugno 2018 n. 260, che ha ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra un giocatore di basket ed un'associazione sportiva dilettantistica a fronte della corresponsione di una somma fissa mensile e dell'obbligo dell'atleta di rispettare ogni appuntamento di gioco e di allenamento; Trib. Treviso 12/4/2018)

La Suprema Corte escludeva decisamente che a siffatti rapporti potessero trovare applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 91/1981 ai fini della validità del contratto di lavoro, il cui ambito era circoscritto ai rapporti tra sportivo professionista e società destinataria delle relative prestazioni.

Emblematica è, ad es., Cass., 27/1/2010, n. 1713 la quale afferma:

“In tema di contratto di tesseramento di sportivo dilettante (nella specie, allenatore di squadra di calcio dilettantistica) non trova applicazione la disciplina legislativa recata dall'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (secondo cui devono stipularsi per iscritto, a pena di nullità, i contratti di costituzione di rapporti a titolo oneroso tra sportivo professionista e società destinataria delle relative prestazioni), bensì quella di cui agli artt. 4 e 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (in forza dei quali - e, segnatamente, dell'art. 42 - l'attività degli allenatori è a titolo gratuito, avendo essi diritto soltanto ad un premio di tesseramento annuale e ad un rimborso spese, purché tale pattuizione sia oggetto di stipulazione per iscritto), con la conseguenza che deve escludersi la nullità dell'anzidetto contratto di tesseramento sia per mancata osservanza della forma vincolata - giacché la violazione della predetta norma regolamentare dell'ordinamento sportivo non può trovare sanzione nell'ordinamento statale, governato dal principio generale

della libertà delle forme - sia per la pattuizione di un compenso, non violando l'onerosità della prestazione alcuna norma imperativa”.

Tuttavia, non sono mancate pronunzie della Suprema Corte che hanno ricostruito in maniera più articolata i rapporti tra i due ordinamenti, asserendo che “le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi(Cass. 23/2/2004, n. 3545 e Cass 17/3/2015 n. 5216).

1.1.Era rimasto minoritario l'orientamento, pure recepito da talune pronunzie di merito (v. Pret. Busto Arsizio 12/12/1984 e Pret. Imola 19/5/1987) che riteneva doversi fare comunque riferimento, una volta riqualificato il rapporto come subordinato, alla disciplina dettata dalla legge n. 91/1981 prescindendo dal requisito della qualificazione.

A sostegno di tale indirizzo si era dedotto che attraverso l'adozione della legge n. 91/1981 il legislatore aveva manifestato in modo chiaro la volontà di assoggettare il rapporto di lavoro ad un regime speciale, sicchè il ritorno alla disciplina del diritto comune del lavoro per l'area del professionismo di fatto, oltre a urtare con la *voluntas legis*, avrebbe fatto sorgere, sia pure in termini invertiti, problemi di disparità di trattamento, in quanto agli atleti esclusi dall'ambito della legge n. 91/1981 si sarebbe finito per riservare una tutela qualitativamente più intensa.

1.2. Tuttavia, soprattutto per gli atleti dilettanti, avanzare le proprie pretese innanzi alla giustizia ordinaria implicava entrare in rotta di collisione con le regole dell'ordinamento sportivo e con "l'ambiente".

Peraltro, per gli atleti dilettanti, neppure era agevole comprendere, una volta accertata la natura subordinata del rapporto, quale fosse il trattamento economico-normativo spettante, in assenza di un contratto-tipo o di un settore merceologico in qualche modo affine (v. ad es. Trib. Ancona 4/7/2001, n. 147, che ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un calciatore ed una società militante nel campionato nazionale dei dilettanti (c.d. interregionale) e condannato quest'ultima a corrispondergli gli emolumenti pattuiti, ma non l'indennità di fine rapporto e per ferie non godute.

Ciò scoraggiava eventuali iniziative giudiziarie, anche in considerazione del fatto che restando tra i dilettanti, l'atleta poteva spesso contare su "premi" e "rimborsi", soggetti, come si dirà a breve, ad un regime fiscale di favore, che venivano garantiti dagli "accordi economici" ammessi dalle stesse Federazioni, che però, non senza una notevole dose di ipocrisia, negavano che tra l'atleta dilettante e la società sportiva potesse intercorrere un rapporto di lavoro.

Ma tali iniziative erano scoraggiate anche dall'atteggiamento del legislatore che andò introducendo una serie di norme sia in materia fiscale che in materia più strettamente afferente all'assetto dei rapporti di lavoro con enti ed organismi sportivi volte a favorire l'adozione di tipologie contrattuali diverse ed alternative al lavoro subordinato

2. Ben prima del D.lgs. n. 36/2021 l'indifferenza del legislatore verso il mondo variegato dello sport dilettantistico si era progressivamente attenuata, soprattutto per far fronte alla necessità di trovare soluzioni che consentissero una riduzione dei costi sostenuti dalle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, il cui numero era andato via via crescendo e che operavano in un settore ritenuto meritevole di particolare cura e sostegno da parte dell'ordinamento, per il valore e il significato sociale che lo sport assume.

3. L'interesse manifestato riguardò dapprima essenzialmente l'inquadramento fiscale dei compensi riconosciuti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, stabilendosene la riconducibilità alla categoria dei "redditi

diversi" e la esenzione da imposizione fiscale ove di importo inferiore ad una determinata soglia.

3.1.L'art. 37, comma 1, lett. c) delle legge 21 novembre 2000 n. 342 dispose, infatti, che "all'articolo 81, comma 1, del TUIR, concernente redditi diversi, la lettera m) fosse sostituita dalla seguente: *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"*;

Tale disposizione doveva essere letta in correlazione con quella del successivo comma 2, il quale dispose che *"le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale."*

Con tali disposizioni il legislatore riconobbe formalmente l'esistenza di un "dilettantismo retribuito".

3.2.L'ambito di applicazione della disposizione dell'art. 81, comma 1, lett. m, venne esteso dall'art. 90, comma 3, delle legge 27 dicembre 2002 n. 289, la quale prescrive che: *"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"*.

3.3.Tali previsioni furono mantenute ferme quando con il D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 venne operata una radicale riorganizzazione sistematica della disciplina dettata dal TUIR, atteso che con l'art. 1, comma 1, che collocò la previsione *nell'articolo 67, comma 1, lettera m)*, si dispose che rientravano nella categoria dei redditi diversi *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive"*

dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

3.4.Il dl. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ampliò ulteriormente l'ambito di operatività del regime fiscale in esame, precisando (v. art. 35, comma 5), che "*Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".*

Di tale disposizione la Suprema Corte (v. Cass. 30/9/2019 n. 24365) ha riconosciuto la natura interpretativa, e, quindi, l'efficacia retroattiva. L'Agenzia delle entrate ha poi precisato, con la Ris. n. 38/E del 17 maggio 2010, che vanno ricompresi nella norma agevolativa "*anche i soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate - formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica - a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva" e ancora: "l'intervento normativo ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva".*

Pertanto, ai fini dell'applicazione del regime fiscale in questione non era più necessario che si trattasse di redditi erogati per la partecipazione ad una gara o manifestazione sportiva ma poteva trattarsi anche di redditi erogati in occasione di attività preliminari o preparatorie.

3.5.Il comma 6 dell'art. 35 del D.L. n. 207 cit. stabilì, poi, che "*alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui*

redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, comma 3, e successive modificazioni", laddove in precedenza l'applicazione di tali disposizioni era limitata alle prestazioni rese in favore delle sole società e associazioni sportive dilettantistiche.

3.6. Pur non configurando il contratto per prestazioni sportive dilettantistiche come un autonomo tipo contrattuale, il legislatore assicurò al medesimo un trattamento speciale sul piano fiscale e, di conseguenza, su quello previdenziale, per lo meno secondo l'opzione interpretativa recepita dalla Suprema Corte in varie sentenze emesse nel triennio 2021-2023, a partire da Cass. 23/12/2021 n. 41397, seguita, tra le altre, da Cass. 24/12/2021 n. 41467; Cass. 25/1/2022 n. 26514 e, da ultimo, da Cass. 17/10/2023 n. 28845).

Sebbene la previsione della lett. m) dell'art. 67 cit. già stabilisse un regime di favore e sebbene il comma 1 chiarisse espressamente che la qualificazione in termini di "redditi diversi" di quelli indicati alla successiva lett. m) era tale a condizione che gli stessi redditi non fossero conseguiti "*nell'esercizio di arti e professioni*" (...), né "*in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*", essa è stata oggetto di una interpretazione che nella prassi applicativa ha portato ad estenderne l'ambito, a prescindere dalla natura effettiva dei rapporti.

Infatti, molto spesso le "parti" (enti e lavoratori sportivi) hanno ritenuto che le somme corrisposte ai lavoratori sportivi "dilettanti", tenuto conto dell'elencazione contenuta nel D.M. n. 17445 del 2005, se "sottosoglia" fossero in ogni caso esenti da tassazione e contributi a prescindere dalla concreta qualificazione giuridica del rapporto e dal requisito del carattere non professionale della prestazione.

Appunto tale errore, ascrivibile anche all'assenza di una definizione del lavoratore sportivo dilettante, è stato stigmatizzato dalle citate sentenze della Suprema Corte.

Tali sentenze, dopo aver anzitutto risolto, in continuità a quanto deciso da Cass. 16/6/2020, n. 11375, il problema dell'individuazione dei soggetti assicurati prima all'Enpals poi all'INPS, accumulati dal rendere prestazioni

lavorative per associazioni sportive dilettantistiche e, quindi, da indentificare, sulla base delle previsioni del d.m. n. 17445 del 2005, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, in impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi, hanno ritenuto infondata la tesi dell'INPS secondo cui nessuna esenzione dall'obbligo contributivo poteva farsi discendere dall'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, trattandosi di una disposizione di natura fiscale che si limitava a disciplinare l'individuazione dei redditi diversi sui quali andava pagata l'imposta sul reddito delle persone fisiche per i lavoratori operanti per le associazioni sportive.

Le sentenze citate ritengono che i compensi in questione possono ricomprendersi tra i «redditi diversi» di cui all'art. 67 T.U.I.R., lett. m) e siano pertanto, non soggetti all'obbligo assicurativo nei limiti monetari di cui all'art. 69 (€ 10.000 per periodo di imposta), sia pure quando ricorrano una serie di condizioni, che è onere della parte che invoca l'esenzione provare:

1) le prestazioni rese non sono state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore;

2) tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo, risultando, ai fini dell'onere della prova, insufficiente il dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;

3) le prestazioni siano rese, oltre che nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, anche in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, «restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale», fatta salva l'interpretazione autentica del legislatore, resa con l'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008 secondo cui vi rientra anche

«la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza» all'attività sportiva dilettantistica»;

4) il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo. (art. 53 TUIR)».

Le sentenze in questione sono state oggetto di critica serrata, tra l'altro, nella parte in cui richiedono, ai fini dell'applicazione del regime fiscale e contributivo delineato, che il multiforme lavoratore sportivo dilettantistico debba essere per forza di cose un tesserato che renda la propria attività non tanto in forza di un contratto di lavoro, ma in forza del vincolo associativo, benchè tale condizione non sembra contemplata dall'art. 67 (che si limita a prevedere le «prestazioni di lavoro»), non sembra rinvenibile in altre disposizioni di legge vigenti prima del D.lgs. n. 36/2021, appaia in contraddizione con il contenuto letterale e specifico dell'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR lì dove contempla i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche), mostrando così che la presenza di un contratto e di un rapporto giuridico differente rispetto al vincolo associativo non sia di ostacolo alcuno nell'applicazione della norma.

In secondo luogo –e soprattutto– nella parte in cui ritengono che l'assoggettamento dei redditi corrisposti a lavoratori sportivo dilettante al regime fiscale previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, sia pure allorquando ricorrano le condizioni individuate, comporti l'esclusione dalla soggezione all'obbligo contributivo, in quanto tale disposizione “seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di sterilizzare un determinato valore monetario anche ai fini contributivi”.

3.7. Rinviando a quanto sarà detto in occasione della relazione che si occuperà specificamente dei profili previdenziali della riforma, va qui solo anticipato che l'art. 35, comma 8-quater, del D.lgs. n. 36/2021 prevede espressamente (nella versione corretta dal D.lgs. n. 163/2022) che per i rapporti di lavoro sportivo

iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 (e quindi prima dell' 1/7/2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del TUIR non si dà luogo a recupero contributivo.

Quindi, anche per il passato viene confermata una lettura della disciplina dell'art. 67, comma 1, lett. m) in termini di esenzione anche dall'assoggettamento all'obbligo contributivo per quei redditi esenti dall'imposizione fiscale, come confermato dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1344 del 31/3/2023, la quale, nell'ambito di giudizio di opposizione a verbale ispettivo, proprio sulla scorta di tale previsione normativa ha decretato "in maniera assorbente, il venire meno del diritto dell'INPS ad azionare il credito retributivo in relazione all'attività lavorativa svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza " dei contributi pretesi".

A tale pronuncia ha fatto seguito altra conforme sentenza della Corte Capitolina (v. App Roma n. 4403 del 28/11/2023) e sentenza del Tribunale di Livorno n. 9 del 9/1/2024, la quale ha anche precisato che "la portata generale della disposizione sopra citata non consente di condividere l'opzione interpretativa fatta propria dall'INPS nella circolare n. 88/2023 del 31.10.2023, secondo cui la novella non troverebbe applicazione "in relazione ai rapporti di lavoro che alla data del 1° luglio 2023 risultino diversamente riqualificati a seguito di accertamento ispettivo o di pronuncia giudiziale passata in giudicato".

Dall'iter argomentativo di tali sentenze, sembra, dunque, desumersi una interpretazione della norma di sanatoria dell'art. 35, comma 8 quater, cit come volta ad operare anche con riferimento a rapporti di lavoro sportivo dilettantistico che, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte nelle pronunzie in precedenza ricordate, non avrebbero potuto beneficiare del regime eccettuativo fiscale e contributivo.

Il riferimento alle erogazioni di cui alla lett. m) art. 67, comma 1, del TUIR, compiute per i vati titoli ivi indicati dal CONI, dalle Federazioni e dagli altri enti ivi considerati è stato abrogato a decorrere dal 1 luglio 2023 dall'art. 52, comma 2 bis, del D.lgs. n. 36/2021.

L'area di esenzione a fini contributivi è stata limitata ad € 5.000 euro (v. art. 35 comma 8 bis), mentre è salita a € 15,000 euro quella valevole a fini fiscali (art.36 comma 6).

4. Deve, poi, essere segnalata la legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dall'art. 6 d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha dettato nuove regole per il settore sportivo dilettantistico che interessavano gli aspetti previdenziali, fiscali e lavoristici,

In base all'art. 51 della legge n. 289/2002 erano soggetti all'obbligo assicurativo anche gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti dirigenti e tecnici alle federazioni sportive nazionali.

Tale obbligo per gli sportivi dilettanti, sospeso dall'art. 6, comma 4, d.l. 115/2005, convertito con legge n.169/2005, venne disciplinato con d.p.c.m. 16 aprile 2008, il quale individuò i soggetti assicurati e i soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria, l'ambito di applicazione della tutela assicurativa, il premio assicurativo, i casi di esclusione della tutela assicurativa. L'art. 90 della legge n. 289/2002, relativo alle modalità di svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, al comma 17 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche dovessero indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e determinò le forme giuridiche che esse potevano assumere.

Il comma 20 istituì presso il CONI il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto in tre sezioni: società e associazioni prive di personalità giuridica, società ed associazioni con personalità giuridica, società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

Al riconoscimento del CONI ex art. 90, comma 20, l'art. 7 legge 27 luglio 2004 n. 186, di conversione del d.l. 136/2004, subordinò le agevolazioni fiscali previste per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Merita menzione anche la legge 17 ottobre 2003, n. 280, con cui il legislatore ordinario prese formalmente atto dell'esistenza di un ordinamento sportivo, caratterizzato da autonomia e originarietà, sebbene esso avesse fatto già ingresso nella Carta Costituzionale con la riforma del 2001, in quanto indicato

nell'art. 117 tra le materie di legislazione concorrente. Fu, tuttavia, con la legge n.280 cit. che l'ordinamento sportivo italiano venne formalmente riconosciuto, attraverso l'art. 1, che così recita: *"La Repubblica riconosce e favorisce la autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo"*.

5.Oltre che il regime fiscale, altre disposizioni rivelano il favor del legislatore per l'utilizzo del contratto di lavoro autonomo, in particolare delle forme di cui all'art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c..

5.1.Il legislatore si preoccupò, infatti, nell'introdurre il contratto a progetto, di escludere dall'obbligo del progetto, tra gli altri *"i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (v. art. 61, comma 3. D.lgs.20 settembre 2003 n. 276)*.

Come si è detto, l'art. 35, comma 6, del D.L. n. 207//2008 estese *"alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI"* sia la previsione dall'art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo TUIR, sia la disposizione dell'art. 61, comma 3, D.lgs. n. 276/2003", laddove in precedenza l'applicazione di tali disposizioni era limitata alle prestazioni rese in favore delle sole società e associazioni sportive dilettantistiche.

La Suprema Corte, che pure aveva riconosciuto la natura interpretativa della disposizione del comma 5 dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008, ha invece negato natura interpretativa ed efficacia retroattiva alla disposizione dell'art. 35, comma 6, escludendone l'applicabilità alle collaborazioni coordinate e continuative instaurate in epoca antecedente con le Federazioni sportive

nazionali –nella specie con la Federazione Italiana Golf a decorrere dal 1 febbraio 2004- “atteso che le stesse non possano in alcun modo configurarsi, *ictu oculi*, quali associazioni sportive dilettantistiche - trattandosi di entità che, all'evidenza, sono ontologicamente diverse - per le quali ultime soltanto può reputarsi operante l'eccezione legislativamente prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, vigente *ratione temporis* ed oggi abrogato dal D.lgs. n. 81 del 2015” (v. Cass. 17/2/2023, n. 5090).

5.2. Abrogato il contratto a progetto per effetto dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, tale provvedimento escluse, al contempo, dall'ambito di operatività dell'art. 2, comma 1, che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, “*le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2022, n.289*” (v. art. 2, comma 2, lett. d).

5.3. Tale esclusione venne estesa anche alle “*società sportive dilettantistiche lucrative*” dall'art. 1, comma 356, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il successivo comma 358 dell'art. 1 cit., precisò, con riguardo alla lettera d), comma 2, dell'art. 2, D.lgs. n. 81/2015, che le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (come individuati e disciplinati dall'art. 90, l. n. 289/2002) “*costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa*”.

La norma, tuttavia, non postulava affatto – né avrebbe potuto farlo, neppure attraverso il meccanismo della presunzione legale assoluta – la qualificazione di ogni attività svolta in favore di una società sportiva dilettantistica come di lavoro autonomo, a prescindere dal suo concreto atteggiarsi, in virtù del principio di indisponibilità del tipo lavoro subordinato (v. Cort. Cost. n. 121/1993 e n. 115/1994).

5.4.Tra i precedenti di merito che hanno fatto applicazione delle previsioni dell'art. dall'art.90, comma 3, legge 289/2002 e dell'art. dell'art.2, comma 2, del D.lgs. 81/2015 v. Trib. Chieti 6/4/2021, n. 103 che ha ritenuto rientranti in tali previsioni l'attività svolta dalla lavoratrice in favore di società calcistica dilettantistica affiliata alla F.I.G.C. e diretta promuovere il marketing e la conclusione di contratti di sponsorizzazione.

5.5.Se per alcune delle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 2 D.lgs. n. 81/2015 l'eccezione è giustificata dalla presunta forza negoziale o economico-sociale del prestatore di lavoro (così, probabilmente, per i professionisti e gli amministratori e sindaci di società), nel caso delle collaborazioni sportive il regime di favore rinvia la propria ratio nella specifica natura del committente, e cioè nell'esigenza di favorire le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ivi comprese, sino al cd. decreto dignità del 2018, quelle con finalità lucrative. Tale favore ordinamentale per la pratica dello sport non professionistico si traduce, ancora oggi, nella scelta di consentire che le collaborazioni coordinate e continuative, ancorché etero-organizzate dagli esercenti società sportive trovino la propria regolazione nelle norme di disciplina del lavoro autonomo previste dal codice civile e da talune specifiche leggi speciali, così da non appesantire i costi economici e normativi che dette società dovrebbero sopportare ove fosse loro imposto di applicare anche a tali collaborazioni la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti. Ciò, ovviamente, sempre che nella concreta modalità di attuazione del rapporto non venga a configurarsi effettivamente quella situazione di etero-direzione che impone di riquilibrare il rapporto in termini di subordinazione, non essendo tuttavia utilizzabile a tali fini i parametri previsti dal comma 1. Pertanto, la linea di demarcazione rispetto al lavoro subordinato resta quella della individuazione del risultato (opera o servizio) e della sua non modificabilità per iniziativa unilaterale del committente.

5.6.Il successivo comma 359 dell'art. 1 della legge n. 205/2007 ribadì che *"i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del*

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Precisò che invece “I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Il comma 360 stabilì che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”

La legge n. 205/2017 introdusse pure agevolazioni fiscali per le società sportive anche lucrative e innalzò da € 7.500 a € 10.000 all'anno il limite dei compensi esenti da imposte previsti per le collaborazioni sportive.

5.7. Le modifiche introdotte dall'art. 1 legge n. 205/2017 all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d), hanno avuto vita breve, poiché l'art. 13, comma 1, del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (cd. Decreto Dignità), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha abrogato, tra gli altri, i commi 358-360 dell'art. 1 cit, mentre il comma 2 dell'art. 13 ha disposto la soppressione delle parole “nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative”

5.8. Dopo un travagliato percorso, è rimasta, invece, in vita la previsione dell'art. 2, comma 2, lett.d), del D.lgs. n. 81/2015, nella sua formulazione originaria, essendo mutato soltanto il riferimento alla fonte normativa abilitata ad individuare gli enti beneficiari della esclusione, rappresentata non più

dall'art. 90 della legge n. 289/2002 ma "*dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36*" (v. art. 51, comma 3,).

La lettera d) dell'art.52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'abrogazione della lett. d) del comma 2 dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, è stata infatti abrogata dal D.lgs.5 ottobre 2022 n. 163.

5.9.Anche il D.lgs. n. 36/2021 denota, quindi, chiaramente un favor del legislatore delegato per l'utilizzo del contratto di collaborazione ex art. 409 n. 3 c.p.c. quale schema contrattuale cui ricondurre i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, come confermato dalla previsione *dell'art. 28*, il cui comma 2 introduce addirittura una presunzione in tale senso, sia pure subordinando l'operatività a due condizioni, così disponendo: "*Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:*

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Si tratta ovviamente di una presunzione relativa, il cui secondo indice ha carattere tautologico, che non opera per le prestazioni che non rientrano nell'ambito del lavoro sportivo, come delineato dall'art. 25, prime fra tutte quelle di carattere amministrativo-gestionale.

Ma anche per queste ultime è confermato il favor in parola, giacchè l'art. 37 dispone che "*ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche*".

Precisa, poi, che: *“Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”*

6.A fronte di una normativa frammentaria e lacunosa, caratterizzata da norme disseminate in vari settori dell'ordinamento, senza legami tra di loro, tanto più carente perchè destinata a disciplinare una materia di particolare rilievo sia dal punto di vista sociale che economico, finalmente il legislatore avvertì l'esigenza di adottare una disciplina organica in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di rapporto di lavoro sportivo.

L'importanza del fenomeno sotto i profili anzidetti è agevolmente desumibile dai seguenti dati, di fonte CONI (I Numeri dello Sport 2019/2020):

nel 2020, anno in cui a causa della Pandemia, si è avuto un decremento sensibile, si contavano:

115.000 associazioni/società sportive dilettantistiche;

11,8 milioni di atleti e praticanti, di cui 4.2 milioni di atleti tesserati con F.S.N. o D.S.A e 7,6 milioni di praticanti iscritti a Enti di Promozioni Sportiva;

1,4 milioni di operatori sportivi, di cui 988.000 F.S.N-D.S.A e 460.000 operatori sportivi E.P.S. Un totale, pertanto, di oltre 13 milioni di tesserati.

Si pervenne, così, alla legge-delega 8 agosto 2019, n. 86, il cui art. 5, che contemplava la *“delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo”*, indica, quale scopo dell'intervento, quello di *“di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport”*.

Individua, poi, tra gli altri, i seguenti criteri e principi direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché

del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza.

In sintesi, l'art. 5 richiedeva, quindi, che l'intervento legislativo garantisse "parità di trattamento e di non discriminazione" (...) "sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico" e nel contempo anche di "assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema sport"..

Le varie finalità perseguite dalla legge delega rappresentano non soltanto il frutto del mutamento dei tempi, ma anche la conseguenza della progressiva stratificazione di una serie di principi derivati dalle decisioni della giurisprudenza (tanto comunitaria che nazionale) in materia di contratto di lavoro sportivo e di rapporti tra ordinamento giuridico sportivo ed ordinamenti 'altri' (da quello statale a quello comunitario); principi, questi, volti a mettere in risalto la tutela dei diritti fondamentali nonché dell'uguaglianza formale e sostanziale dei soggetti dell'ordinamento sportivo, anche a scapito della specificità delle tradizionali regole sportive e della vischiosità di talune concezioni, come ad es. quella che aveva tradizionalmente chiuso alle donne

l'ingresso al mondo del professionismo, in ossequio ad una concezione tipicamente 'virile' dello sport professionistico.

Il criterio direttivo del perseguimento di pari opportunità di genere nel mondo sportivo era stato introdotto nella Legge Delega (v. anche il riferimento contenuto nell'art. 1, comma 1, lett. h) sulla spinta di diversi parlamentari di tutti gli schieramenti politici che avevano presentato numerosi emendamenti orientati in particolare a estendere tout court il professionismo anche allo sport femminile.

7. Si è posto molto l'accento sul ruolo che ha avuto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla svolta impressa dalle legge-delega n. 86/1989 alla disciplina della materia.

E' noto che la nozione di lavoratore è elaborata dal diritto euro-unitario principalmente ai fini dell'accesso alla garanzia della libera circolazione nel mercato comune e, quindi, ai fini dell'art. 49 del TFUE; non dunque, ai fini della disciplina protettiva del lavoratore nel rapporto di lavoro, ma ai fini della sua effettiva partecipazione - non diversamente da quanto vale per gli altri attori economici - al mercato interno.

Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, giusta quanto affermato in una serie di decisioni la più nota delle quali è quella resa nel caso Bosman (v. CGUE 15/12/1995, C-415/1993), "la nozione comunitaria di lavoratore sportivo, che prescinde dalla qualificazione fornita dai singoli ordinamenti nazionali" non è compatibile con una normativa interna che condizioni l'accesso alle garanzie apprestate dall'ordinamento euro-unitario, ivi compresa la libertà di circolazione, ad un elemento esterno alla causa del rapporto di lavoro, quale appunto la decisione della Federazione sportiva avente ad oggetto l'inquadramento professionistico o dilettantistico del settore in cui l'attività lavorativa è resa, rilevando unicamente, ai fini di tale nozione, che vi sia uno scambio tra una prestazione suscettibile di valutazione economica ed un compenso.

La Corte di Giustizia Europea conferma il proprio orientamento anche in successive pronunzie, come nel noto caso Deliege, in cui sottolinea che la distinzione tra professionismo e dilettantismo è di carattere economico e non

meramente formale, sicchè le prestazioni professionistiche sono quelle economiche e, perciò, retribuite, mentre solo quelle non retribuite sono da considerarsi dilettantistiche. Nella sentenza si afferma esplicitamente che "la mera circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi in via unilaterale come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non implica una esclusione di questi ultimi dall'esercitare attività economiche. Occorre successivamente verificare di fatto se l'attività svolta è un'attività economica, ovvero una prestazione di servizi ex art 49 CE. La semplice qualifica unilaterale dello sportivo (nel caso di specie una judoka che aveva ricevuto dal comitato belga dei compensi, sia per precedenti risultati sportivi positivi, sia per la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione direttamente connessi ai risultati conseguiti) come dilettante, non è idonea ad escludere che la stessa svolga (di fatto) un'attività economica, sicchè il Trattato CE può essere invocato anche a favore dei dilettanti perché anch'essi possono essere considerati prestatori di servizi (v. CGUE 11/4/2000, procedimenti riuniti C-51/96 e C-191/97).

I principi appena richiamati sono stati poi ribaditi anche in una successiva sentenza nel caso Lehtonen (CGUE 13/4/2000, C-176/96).

Nel caso Kolpak la Corte rileva che il giocatore di pallamano, nei fatti, risultava legato alla società di appartenenza da un contratto di lavoro subordinato, in quanto, forniva la propria prestazione principale, nell'ambito dell'attività di allenamento e degli incontri organizzati dalla società, ricevendo una retribuzione fissa dalla stessa (v. CGUE 8/5/2003, C-438/00).

Ciò che rileva per la giurisprudenza comunitaria è, dunque, che l'attività sia resa sotto la direzione di altri, a fronte dell'erogazione di una remunerazione, e che sia apprezzabile sotto il profilo quantitativo e, dunque, non marginale o accessoria. Da tanto discende che la qualificazione comunitaria di lavoratore sportivo prescinde da un'eventuale qualificazione operata dal Giudice nazionale sulla base dell'ordinamento interno e, maggior ragione, dell'ordinamento sportivo e, quindi, sulla base del dato formale rappresentato dall'inquadramento professionistico o dilettantistico del settore in cui l'attività lavorativa è resa.

Conseguentemente, non possono avere alcun valore precettivo, nonostante l'autonomia dell'ordinamento sportivo, norme interne quali quelle organizzative delle federazioni- come ad es. l'art. 29, par. 2, della F.I.G.C che esclude per tutti i non professionisti ogni forma di lavoro, subordinato o autonomo- che escludono a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro per le prestazioni dilettantistiche, posto che un'operazione di questo tipo sarebbe preclusa allo stesso legislatore statale

Pertanto, se per la Corte di Giustizia "la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione" (v. CGUE 13/4/2000, C-176/96), la distinzione tra attività sportiva professionistica e attività sportiva dilettantistica, fondata sul riconoscimento formale del settore professionistico da parte della federazione di riferimento, non è idonea a distinguere i casi in cui la prestazione sportiva può essere o non essere oggetto di un rapporto di lavoro, perché, soprattutto ai più alti livelli delle competizioni, i tratti della continuità e dell'onerosità possono essere comuni, come pure l'assoggettamento al potere direttivo/organizzativo della società di appartenenza.

8.In diretta correlazione con i principi affermati dai Giudici di Lussemburgo devono allora leggersi i criteri e principi individuati dall'art. 5 ai punti b) (riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico) e c) (individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta).

9.La delega conferita con la legge n. 86/2019 è stata attuata, tra l'altro appena due giorni prima della scadenza, già varie volte prorogata, il 28 febbraio 2021 attraverso cinque decreti-legislativi, tra cui Il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,

successivamente corretto e integrato dal D.lgs. n. 163/2022 e dall'art. 1 del D.lgs. n. 120/2023, ha operato un'ampia e profonda riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di rapporti di lavoro sportivo.

La più complessiva riforma si è completata con la contemporanea approvazione di quattro ulteriori decreti legislativi, in attuazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge delega: il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, concernente i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive nonché l'accesso e l'esercizio della professione di agente sportivo; il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, concernente il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio o l'ammodernamento degli impianti sportivi; il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; e, infine, il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, contenente norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Disposizione comune ai cinque decreti è quella, peraltro già ventilata nella stessa legge delega (v. artt. 1, 5,6,7,8 e 9), della cd. invarianza finanziaria, per cui "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"

Roma, 20 marzo 2024

Giovanni Pascarella